



REPUBBLICA ITALIANA

164/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Natale Longo	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Donatella Scandurra	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di pensioni, iscritto al n. **61463** del ruolo generale, proposto dall'**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (INPS), in persona del legale rappresentante p.t. (c.f.: 80078750587), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Lidia Carcavallo (*avv.lidia.carcavallo@postecert.inps.gov.it*), Antonella Patteri (*avv.antonella.patteri@postecert.inps.gov.it*), Giuseppina Giannico (*avv.giuseppina.giannico@postecert.inps.gov.it*) e Sergio Preden (*avv.sergio.preden@postecert.inps.gov.it*), unitamente ai quali è elettivamente domiciliato presso i suindicati indirizzi digitali,

contro

OMISSIS, nata a *Omissis* il *omissis* (c.f.: **OMISSIS**), rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Pasquale Dario Giannatelli

(*dariogiannatelli@pec.giuffre.it*), unitamente al quale è elettivamente domiciliata presso il suindicato indirizzo digitale,

avverso e per la riforma

della sentenza n. 98/2023 resa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, pubblicata in data 6.12.2023.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
uditi, nella pubblica udienza del 18.9.2025, il relatore, nonché l'avv. Carcavallo e l'avv. Giannatelli.

Svolgimento del processo

L'INPS si duole dell'epigrafata decisione con cui la Sezione territoriale, in composizione monocratica e in funzione di giudice delle pensioni, ha parzialmente accolto la domanda della sig.ra *Omissis*, tesa alla declaratoria di irripetibilità delle somme erogate, a titolo di pensione indiretta, nelle annualità 2017-2019, importi tutti oggetto dei correlati provvedimenti di recupero, emessi dall'Istituto per parziale eccedenza del suddetto trattamento previdenziale rispetto ai limiti di cumulo stabiliti dall'art. 1, comma 41, l. n. 335/95, alleg. tab. F) e ritenuti viziati per superamento dei termini decadenziali di legge.

All'uopo, l'appellante deduce la violazione dell'art. 1, comma 41, l. 335/95, dell'art. 9, l. n. 428/85, dell'art. 5, d.p.r. n. 429/86, dell'art. 162 d.p.r. n. 1092/1973 e dell'art. 2033 c.c., coacervo normativo che, ove rettammente interpretato, condurrebbe alla perfetta tempestività dell'azione recuperatoria avanzata in sede amministrativa dall'ente previdenziale.

Ha concluso, pertanto, l'Istituto per la riforma della decisione impugnata e il rigetto delle domande attoree.

Si è costituita l'appellata, concludendo per il rigetto del gravame, all'uopo evidenziando, tra l'altro, che già dal giugno di ciascun anno (e non dalla fine dell'anno), il casellario centrale delle pensioni è in grado di stabilire l'eventuale superamento del tetto per cumulo del trattamento pensionistico.

All'udienza di discussione della causa, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti.

Motivi della decisione

L'appello è infondato.

Il Collegio, invero, non condivide la tesi gravatoria, concernente l'asserita violazione, da parte del primo giudice, delle norme disciplinanti, sotto il profilo temporale, l'esercizio dell'attività di recupero dell'INPS nelle ipotesi di accertato superamento dei limiti di cumulabilità del trattamento previdenziale complessivo, sanciti dall'art. 1, comma 41, l. n. 335/95 e dalla correlata tab. F), risultando *per tabulas* come la Sezione territoriale abbia, al contrario, correttamente applicato la normativa suddetta, come interpretata dalle Sezioni d'appello di questa Corte (*amplius et ex plurimis*, Sez. I App., n. 183/2023 e Sez. II n. 176/2025, cui *breviter* si rimanda, ex art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c.).

In particolare, dalla documentazione versata in atti risulta incontrovertibilmente che:

- il primo provvedimento di recupero, afferente all'indebito

pensionistico relativo all'annualità 2017 e derivante dalla dichiarazione fiscale per l'anno 2017 (mod. 730/2017 relativo ai redditi diversi percepiti nel 2016), dell'importo di € 15.646,80, risulta datato 8.7.2019, anziché entro il 31.12.2018;

- il secondo provvedimento, pure impugnato, concernente l'indebito relativo all'anno 2018 e conseguente alla dichiarazione fiscale per l'anno 2018 (mod. 730/2018, relativo ai redditi dell'anno 2017), risulta emesso solo in data 23.12.2020, anziché entro il 31.12.2019;

- il terzo provvedimento di recupero, afferente all'indebito relativo all'anno 2019, per € 11.566,11, e conseguente ai redditi percepiti nell'anno 2018 (dichiarati l'anno successivo, con la presentazione del mod. 730/2019), risulta adottato il 3.11.2021, anziché entro il 31.12.2020.

Al riguardo, la Sezione rammenta che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, l'Istituto previdenziale *“deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno ci-
vile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito”* (da ultimo, C. conti, Sez. I App., n. 147/2025; Cass. civ., nn. 29688/2024 e 3802/2019).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello,

definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'**INPS** e iscritto al n. **61463** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo rigetta, condannando parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della parte appellata, che liquida in € 1.500,00, oltre oneri fiscali e previdenziali e spese generali.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.9.2025.

L'Estensore

Il Presidente

F.to Aurelio Laino

F.to Enrico Torri

Depositato in Segreteria il 05/11/2025

Per il Dirigente

Il Funzionario preposto

F.to Maria Vittoria Zotta